

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 344

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, MISSERVILLE, RASTRELLI, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MINNINI-JANNUZZI, MOLTISANTI, POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - È decorso oltre un decennio dal lontano novembre 1981, epoca in cui il Senato della Repubblica ebbe a licenziare un testo legislativo (atto Senato n. 524 della VIII legislatura) sulla istituzione del giudice di pace.

La nuova istituzione rimase purtroppo nel dimenticatoio durante le successive due legislature, pur avvertendosi da tutte le parti politiche, dalla magistratura, dall'avvocatura, dalla quasi totalità dei cittadini italiani la necessità e l'urgenza di una legge della cosiddetta giustizia minore tesa a porre in essere un giudice diverso dal giudice togato e dal conciliatore, al quale attribuire *in primis* la funzione deflattiva di un carico giudiziario di opprimente e

notevolissima entità, pendente e sempre più aggravantesi, da assolvere in tempi brevi con idonea professionalità, con elevato senso di obiettività e con indispensabile trasparenza, indipendenza ed imparzialità.

Finalmente, nel corso della X legislatura, la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito il giudice di pace, al quale è demandato l'esercizio della giurisprudenza in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile.

Detta legge (articolo 49) dovrebbe avere effetto per la materia civile a decorrere dal 2 gennaio 1993, mentre per quanto concerne la materia penale di competenza del giudice di pace l'articolo 35 stabilisce che il

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge stessa, le relative norme ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38. Quest'ultimo articolo 38 stabilisce che il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

Durante la X legislatura, attese le note disfunzioni della giustizia italiana, particolarmente per quanto riguarda il processo civile che registra ritardi a volte macroscopici, la legge 26 novembre 1990, n. 353, che ben può considerarsi contenente una disciplina transitoria in attesa della indilazionabile riforma del codice di rito civile, a sua volta, ha adottato opportunamente provvedimenti urgenti per il processo civile. L'articolo 92 di tale legge ne stabilisce l'entrata in vigore il 1° gennaio 1992, ma successivamente tale data è stata prorogata - dall'articolo 50 della citata legge n. 374 del 1991 - al 1° gennaio 1993. I due provvedimenti legislativi (istituzione del giudice di pace e disciplina transitoria di nuove norme del codice di procedura civile) hanno certamente gli stessi obiettivi consistenti nella evidenziata esigenza di deflazionare il carico dei processi civili divenuto oltremodo pesante e davvero preoccupante sino a raggiungere il vertice di oltre due milioni di processi pendenti e

nel razionalizzare ed abbreviare il giudizio attraverso preclusioni riduttive di tempi morti, la provvisoria esecutorietà delle sentenze, l'istituzione del giudice monocratico, eccetera.

La riuscita di tali divisamenti è indubbiamente legata all'adeguamento delle strutture ed alla contemporanea organizzazione.

L'uno e l'altra, purtroppo, sino ad oggi sono *in itinere* e certamente non potranno essere adeguatamente realizzati entro il corrente anno.

È da temere così l'aggravamento degli «intoppi» e delle carenze del processo civile.

Al fine di assicurare una giustizia civile giusta, celere ed efficiente, pur essendo decorsi inutilmente e neghittosamente tempi assai lunghi, si appalesa, pertanto, necessario adottare un ulteriore «scivolamento» consistente nella proroga di un anno - che con il presente disegno di legge si propone - per l'entrata in vigore delle correlate disposizioni di legge concernenti l'istituzione del giudice di pace ed i provvedimenti urgenti per il processo civile.

Ne consegue anche l'esigenza di proroga per gli adempimenti e l'entrata in vigore di alcune norme riflettenti la materia penale devoluta alla competenza del giudice di pace.

Il presente disegno di legge tende ad evitare che al male si aggiunga il peggio. Per l'effetto, si confida nell'approvazione sollecitata di esso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Delega al Governo in materia penale)*

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *(Delega al Governo in materia penale)*. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1993 norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

**Art. 2.**

*(Entrata in vigore del decreto legislativo)*

1. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Entrata in vigore del decreto legislativo)*. - 1. Il decreto legislativo enunciato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1995».

**Art. 3.**

*(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41, a 43 a 47, hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1994».

Art. 4.

*(Entrata in vigore della legge  
26 novembre 1990, n. 353)*

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 92. - *(Entrata in vigore)*. - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994”.